

## Istruzioni operative per l'applicazione della versione 3.0 del Data Point Model dell'EBA.

Si fa presente che le segnalazioni di vigilanza e di risoluzione armonizzate saranno interessate dalle modifiche descritte nella versione 3.0 del Data Point Model (DPM) dell'EBA; tali modifiche verranno applicate secondo le tempistiche previste dalla normativa europea.

La relativa documentazione tecnica è consultabile sul sito web dell'EBA (EBA Home > Regulation and Policy > Supervisory Reporting > EBA Reporting frameworks > Reporting framework 3.0).

Si evidenziano le principali novità:

- sono state aggiornate nel DPM e nella connessa tassonomia XBRL le informazioni in materia di sistemi di remunerazione (basi informative “REMB” e “REMH”). A seguito di alcuni affinamenti tecnici dell'EBA, differentemente da quanto disposto dall'ultima comunicazione “Istruzioni operative per l'applicazione della versione 2.10 del Data Point Model dell'EBA”<sup>1</sup>, per la segnalazione XBRL con data di riferimento 31 dicembre 2020 e scadenza 30 giugno 2021<sup>2</sup> andrà utilizzata la versione definita nel DPM 3.0;
- sono state inserite nel DPM e nella connessa tassonomia XBRL le informazioni in materia di segnalazioni integrative su base consolidata ai fini dell'individuazione dei G-SII e dell'assegnazione dei coefficienti della riserva per i G-SII ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451. Il nuovo modulo “GSII\_Con” corrisponde alla base informativa “GSIC”, la prima segnalazione avrà come data di riferimento il 30 giugno 2021 e come prima data di inoltro il 1° ottobre 2021;
- sono state introdotte le segnalazioni riguardanti la revisione fondamentale del portafoglio di negoziazione (*Fundamental Review of Trading Book*) ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/453. La rilevazione comprende i moduli “COREP\_FRTB\_Con” e “COREP\_FRTB\_Ind” a cui corrispondono rispettivamente le basi informative “FRTC” e “FRTI”. La prima data di riferimento per le nuove rilevazioni è il 30 settembre 2021 con scadenza di inoltro entro l'11 novembre 2021;
- con riferimento alle segnalazioni di risoluzione:
  - a) sono state integrate nella tassonomia XBRL le segnalazioni in materia di MREL e TLAC ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/763. La rilevazione comprende i moduli “MREL\_TLAC\_Con” e “MREL\_TLAC\_Ind” a cui corrispondono rispettivamente le basi informative “MREC” e “MREI”. La prima data di riferimento per le nuove rilevazioni è il 30 giugno 2021, con scadenza di inoltro prevista al più tardi il 30 settembre 2021;
  - b) è stata integrata nella tassonomia XBRL la segnalazione in materia di *Notification of Impracticability* prevista dai BTS dell'EBA<sup>3</sup> per la quale è attesa la pubblicazione del relativo Regolamento di esecuzione. La rilevazione comprende il modulo “NOTIF\_IMPRACTICABILITY” a cui corrisponde la base informativa “NOTI”. La rilevazione sarà configurata con frequenza massima mensile. Per la frequenza di invio raccomandata si rimanda alle *guidance* e alle *filing rules* pubblicate sul sito dell'SRB. La prima data di riferimento è il 30 settembre 2021. Si fa presente che la segnalazione

<sup>1</sup> [https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Istruzioni-operative-DPM-2\\_10.pdf](https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Istruzioni-operative-DPM-2_10.pdf)

<sup>2</sup> Per quanto concerne la “segnalazione negativa” riguardante le segnalazioni sugli “High Earners” si rinvia a quanto riportato nella sezione F.A.Q. sulla pagina del sito di Banca d'Italia “Segnalazioni armonizzate di Vigilanza e di Risoluzione (DPM/XBRL)”. <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/index.html>

dovrà essere trasmessa solo qualora si verificano le condizioni previste dalla normativa per l'invio della notifica.

Inoltre si precisa che, con l'entrata in vigore del DPM 3.0, nelle segnalazioni di vigilanza armonizzate dove viene richiesta l'individuazione della controparte<sup>3</sup> e i requisiti informativi prevedano il codice LEI, quest'ultimo deve essere segnalato ove esistente<sup>4</sup>. In caso di assenza del codice LEI, la segnalazione del codice nazionale "National Code"<sup>5</sup> deve essere effettuata tramite il codice identificativo dei soggetti registrati nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia ("codice censito"; cfr. Circolare 302). Il codice andrà riportato nel file XBRL secondo il formato costituito da 11 cifre senza il carattere di controllo in continuità con quanto disposto nella Comunicazione del 14 agosto 2018<sup>6</sup>.

Si ricorda che le segnalazioni devono essere trasmesse mediante la piattaforma INFOSTAT, per la quale sono valide le credenziali di accesso attualmente in uso. Per tutte le questioni inerenti all'accesso a INFOSTAT e all'uso dei relativi servizi è possibile fare riferimento al help desk del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (indirizzo e-mail: [rdvi.helpdesk@bancaditalia.it](mailto:rdvi.helpdesk@bancaditalia.it); tel. 0647926459).

Eventuali richieste di chiarimenti sulla compilazione delle segnalazioni andranno inoltrate alla casella funzionale [segnalazioni\\_eba\\_its@bancaditalia.it](mailto:segnalazioni_eba_its@bancaditalia.it). Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate in forma di F.A.Q. sul sito web della Banca d'Italia, a beneficio di tutti i segnalanti. Per quesiti sulla normativa segnaletica di vigilanza si rinvia al sistema di "Questions and Answers" dell'EBA. Per quesiti sulla normativa segnaletica di risoluzione si rimanda a quanto indicato nelle istruzioni operative del 13 dicembre 2019. Per le segnalazioni in materia di sistemi di remunerazione i quesiti sulla normativa segnaletica possono essere inviati alla casella funzionale [eba\\_remunerazioni@bancaditalia.it](mailto:eba_remunerazioni@bancaditalia.it).

---

<sup>3</sup> i) fondi propri e requisiti sui fondi propri (OF); ii) informazioni finanziarie armonizzate (FinRep); iii) grandi esposizioni e sul rischio di concentrazione (LE); iv) ulteriori metriche di controllo della liquidità (ALMM); v) requisito di copertura della liquidità (LCR\_DA).

<sup>4</sup> Cfr. Regolamento UE 2021/451

<sup>5</sup> Cfr. lista per il dettaglio dei *datapoint*

<sup>6</sup> Istruzioni operative per le segnalazioni riguardanti le grandi esposizioni e il rischio di concentrazione e il finanziamento (*funding*) stabile.

Si riporta di seguito la lista dei *datapoint* interessati dall'aggiornamento segnaletico riguardante l'inserimento di un codice nazionale per l'identificazione di una controparte:

<b>SURVEY</b>	<b>MODULO</b>	<b>TEMPLATE</b>	<b>COLONNE</b>
PRUC	COREP_OF_Con	C_06.02	0021*, 0027
		C_17.02	0180*
		C_34.06	0020*, 0035
PRUI	Corep_OF_Ind	C_17.02	0180*
		C_34.06	0020*, 0035
FINC	FINREP9_Con_IFRS	F_40.01	0011*, 0025
		F_40.02	0021*, 0031*, 0045
NFCB	FINREP9_Con_GAAP	F_40.01	0011*, 0025
		F_40.02	0021*, 0031*, 0045
FINI	FINREP9_Ind_IFRS	F_40.01	0011*, 0025
		F_40.02	0021*, 0031*, 0045
NFIN	FINREP9_Ind_GAAP	F_40.01	0011*, 0025
		F_40.02	0021*, 0031*, 0045
FICF	FINREP9_Con_IFRS	F_40.01	0011*, 0025
		F_40.02	0021*, 0031*, 0045
NFCF	FINREP9_Con_GAAP	F_40.01	0011*, 0025
		F_40.02	0021*, 0031*, 0045
LEXC	COREP_LE_Con	C_27.00	0011*, 0035
		C_28.00	010*
		C_29.00	010*, 020*
LEXI	COREP_LE_Ind	C_27.00	0011*, 0035
		C_28.00	010*
		C_29.00	010*, 020*
ALMC	COREP_ALM_Con	C_67.00	015*, 017
ALMI	COREP_ALM_Ind	C_67.00	015*, 017
LCRC	COREP_LCR_DA_Con	C_77.00	0020*, 0022

\*per la corretta segnalazione di questi *datapoint* si rimanda alle istruzioni di compilazione indicate nel Regolamento UE 2021/451